

MODULO
R.A. 95



Ministero delle P^{re}soni
Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA

Roma, 4 AGO. 1995 19

Tutte le Capitanerie
di porto
Loro sedi

Al

Tutti gli Uffici circondariali marittimi
Loro sedi

Divisione XXII

Prot. N. 62203825 Posix.

OGGETTO: pesca subacquea professionale e sportiva. Articolo
3 del D.M. 1.6.1987, n. 249.

e p.c. MARICOGECAIP
Sede

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania
00100 Roma

Comando Generale della Guardia di Finanza
Via Sicilia
00100 Roma

F.I.P.S.
Viale Tiziano 70
00100 Roma

18.08.95 018174
PROT N.

N	
NZ	
OM	
ET	
IC	
RE	
CA	
5	
X	
4	
3	
2	
1	
18025	

A seguito di un quesito posto dall'Ufficio
circondariale marittimo di Pozzallo, relativo alla
corretta interpretazione dell'art. 3 del D.M. 1.6.1987,
n. 249 (Norme per la pesca subacquea professionale e per
la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei),
si precisa (come peraltro già fatto con la circolare n.
622720^r del 23.7.1987 che si allega in copia) quanto
segue:

gli articoli 128^r e 128-~~513~~ del D.P.R. 2^o ottobre
1968, n. 1639 dispongono che la pesca subacquea,
professionale e sportiva, può essere esercitata solo in

7 AGO. 1995

Compilate
copie ufficio
autografo
1245 H



apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o dalla raccolta di coralli e molluschi. E' consentito, peraltro, trasportare su di un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Il D.M. 1.6.1987, n. 249, ribadendo quanto disposto dagli articoli appena citati, all'articolo 3 consente ai pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, di trasportare su di un mezzo nautico, ai fini della sicurezza e della salvaguardia degli stessi, fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di avvalersene per l'esercizio della pesca subacquea.

Lo stesso articolo aggiunge che qualora il pescatore subacqueo intenda avvalersi, durante l'attività di pesca subacquea, dei mezzi ausiliari di cui sopra (solo per la propria sicurezza e non per pescare), deve essere costantemente seguito da bordo di un mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire.

IL DIRETTORE GENERALE